

**Comunicazione n. DI/98010251 del 12-2-1998**

inviata al sig. ...

**Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito**

Con lettera pervenuta in data ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti circa l'eventuale incompatibilità, ai sensi dell'art. 21, lett. f), del reg. n. 10629 #<sup>1</sup>, tra l'attività di promotore finanziario e la prestazione di un servizio di recupero crediti svolta, attraverso un contratto d'opera, per conto di una società, non individuata, che svolge l'attività di recupero crediti per conto di un gruppo bancario.

Si precisa, al riguardo, che, in linea di principio, non si ravvisano cause di incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e l'attività di recupero crediti.

Peraltro, nel caso di specie, occorre verificare se la Società per cui Ella opera offra anch'essa un servizio di recupero crediti, nel qual caso potrebbe effettivamente sussistere un conflitto di interessi nell'ambito dell'esercizio coordinato delle due attività in esame.

La S.V. ha altresì richiesto indicazioni più precise circa le altre attività incompatibili con l'attività di promotore finanziario, oltre a quelle tassativamente previste dal citato art. 21 del reg. n. 10629.

In proposito, si ribadisce l'orientamento già espresso dalla scrivente con la Comunicazione n. DAL/RM/97005841 del 3 luglio 1997 #<sup>2</sup>, secondo cui la disposizione di cui all'art. 21, lett. f), del suddetto regolamento - in tema di ulteriori casi di incompatibilità con l'attività di promotore - è generica in quanto la ratio di tale norma è volta a garantire l'adattabilità del sistema, nell'ottica della migliore tutela del pubblico risparmio, a fattispecie non ancora mature nella prassi degli operatori, che potrebbero apparire in grado di compromettere il regolare svolgimento dell'attività tipica dei promotori. Di conseguenza, non è possibile circoscrivere e precisare a priori, al di là del principio guida ivi enucleato, la portata applicativa della norma in esame. Pertanto, l'individuazione delle attività suscettibili di ricadere nell'ambito della norma in esame è rimessa ad una valutazione da effettuare, di volta in volta, con riguardo alle peculiarità del caso concreto.

CONSOB  
*Luigi Capitani      Fabrizio Tedeschi*

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>2</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.